

**COPIA**

# COMUNE DI LOMBARDORE

PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 34****OGGETTO :  
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE  
ANNO 2014.**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **tre**, del mese di **settembre**, alle ore **19** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>BILI DIEGO MARIA</b>	PRESIDENTE	X	
<b>BARBETTA ROCCO</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>CAPELLI MASSIMO</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>CAREGGIO CARLO GUIDO</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>FERRERA DANIELE</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>MUSSO CARLA</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>BOGNI LUCA</b>	CONSIGLIERE		X
<b>BARBERO PAOLA</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>FORGIA ANTONIETTA</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>NEPOTE SILVIA</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>MUSSETTA PIERO</b>	CONSIGLIERE	X	
<b>Totale</b>		<b>10</b>	<b>1</b>

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **D.SSA VENTULLO STEFANIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BILI DIEGO MARIA** nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**Viste** le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27.12.2013 n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

**Visti** inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

**Visto** in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;*

**Richiamato** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il D.M. 18/7/2014 che proroga il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30 settembre 2014;

**Richiamato** l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

**Richiamato** il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con propria deliberazione n. 33 in data odierna, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

**Rilevato:**

- che il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n. 68;
- che sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall'utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- che nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

**Tenuto conto:**

- che il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- che il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

- che in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- che il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201;
- che l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- che a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

**Rilevato** che in base all'art. 9 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

<i>Servizi indivisibili comunali</i>	<i>Costi bilancio 2014</i>	
Servizio di polizia locale, al netto dei proventi per sanzioni	€	52.472,00
Servizi correlati alla viabilità e alla circolazione stradale	€	105.970,00
Servizio di illuminazione pubblica	€	68.140,00
Servizi di protezione civile	€	2.500,00
Assistenza e beneficenza, con esclusione dei proventi relativi ai servizi a domanda individuale	€	60.625,00

**Dato atto che:**

- a decorrere dal 01.01.2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06.12.2011, n. 201;
- a decorrere dal 01.01.2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06.12.2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;
- con propria deliberazione in data odierna sono state modificate per l'anno 2014 le aliquote dell'imposta municipale propria;

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di finanziare - seppure non in misura integrale - i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Aliquota per mille</i>
Regime ordinario dell'imposta applicabile ai fabbricati e a tutte le casistiche eventualmente non riportate nell'elenco sottostante	1,00
Abitazioni principali e relative pertinenze, come definite ai fini IMU in categoria catastale A (ad eccezione dell'A/10) relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7).	2,00
Unità abitativa non assimilata ad abitazione principale, ma comunque concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli), che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze	2,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00
Aree fabbricabili	0,00

**Tenuto** conto che le aliquote anzidette rispettano i limiti previsti dalle norme sopra richiamate ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, ed in particolare:

- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile (6 per mille relativamente all'abitazione principale), incrementate ciascuna dello 0,8 per mille

**Acquisito** altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Visti** i pareri favorevoli per la regolarità Tecnico-Contabile della proposta rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti espressi in forma palese:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri astenuti	n. 1 (Mussetta P.)
Consiglieri votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 2 (Forgia A., Nepote S.)

### **DELIBERA**

- Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Aliquota per mille</i>
Regime ordinario dell'imposta applicabile ai fabbricati e a tutte le casistiche eventualmente non riportate nell'elenco sottostante	1,00
Abitazioni principali e relative pertinenze, come definite ai fini IMU in categoria catastale A (ad eccezione dell'A/10) relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7).	2,00
Unità abitativa non assimilata ad abitazione principale, ma comunque concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli), che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente e relative pertinenze	2,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00
Aree fabbricabili	0,00

- Di dare atto che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile (6 per mille relativamente all'abitazione principale), incrementate ciascuna dello 0,8 per mille;
- Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28.02.2014.

Successivamente, stante l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione, con voti espressi in forma palese:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri astenuti	n. 1 (Mussetta P.)
Consiglieri votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 7
Voti contrari	n. 2 (Forgia A., Nepote S.)

#### **DELIBERA ALTRESI'**

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

**IL PRESIDENTE**  
F.to BILI DIEGO MARIA

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to BARBETTA ROCCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to D.SSA VENTULLO STEFANIA

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00)**

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale è in corso di pubblicazione e cioè dal 8/09/2014 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.Lgs. 267/2000

Lombardore, 8/09/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to D.SSA VENTULLO STEFANIA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**LA PRESENTE DELIBERA E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 8/09/2014**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134, c.4, D.Lgs. 267/2000)

Lombardore, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to D.SSA VENTULLO STEFANIA

---

Parere per la regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. art. 49 del D.Lgs. 267/2000

**Il Responsabile del Servizio Competente**  
F.to RIVA MARIA LUISA

---

Parere per la regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. art. 49 del D.Lgs. 267/2000

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to RIVA MARIA LUISA

---

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lombardore, 8/09/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( D.SSA VENTULLO STEFANIA)

=====